Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 120° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 24 febbraio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

1979

(1409)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978, n. **988.**

Dichiarazione di pubblica utilità degli immobili da espropriare dalla Marina militare nel comune di Pantelleria, località « Gelkamar ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge organica 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Vista la legge 27 giugno 1974, n. 247, che estende alle espropriazioni per opere e interventi dello Stato e degli enti pubblici le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennità di esproprio;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla Difesa, già costruiti dalla Marina militare nell'isola di Pantelleria sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1978

PERTINI

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1979
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. **989.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 989. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato e, per esso, della biblioteca statale di Lucca, disposta dal prof. Gaetano Campetti con atto di donazione pubblicato in data 1° febbraio 1978, n. 939/416 di repertorio a rogito dott. Massimo Barsanti, notaio in Lucca, consistente nel registro manoscritto « Cronaca Buonfigli » di complessive carte 256.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1979
Registro n. 1 *Beni culturali, foglio n.* 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. **990.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 990. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Zaffonato Maddalena, con testamento olografo 17 aprile 1963, pubblicato a rogito del dott. Giovanni Carraro, notaio in Schio in data 29 ottobre 1974, n. 4315 di repertorio e n. 12669 di raccolta, registrato a Schio l'11 novembre 1974 al n. 1702, volume 208/1, consistente nella somma di L. 2.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1979
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. **991.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 991. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla Società immobiliare Silvana S.p.a., al prezzo di L. 12.000.000, un appartamento sito in Vercelli, via Viotti n. 6, costituito da tre vani ed accessori della superficie lorda di mq 69, da destinare a sede della locale sezione provinciale.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1979
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **57.**

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, recante le norme di esecuzione dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 53 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, concernente norme di esecuzione dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1038, recante norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, quale integrato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1038, è aggiunta la seguente:

TABELLA *U*

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ente di destinazione	Numero	Qualifica
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE)	1	Dirigente generale

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1979
Atti di Governo, registro n. 20, *foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **58.**

Autorizzazione all'ente autonomo « La Biennale di Venezia », in Venezia, ad acquistare un immobile.

N. 58. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ente autonomo « La Biennale di Venezia », in Venezia, viene autorizzata ad acquistare dalla Cassa di risparmio di Venezia, al prezzo di L. 1.000.000.000, l'immobile palazzo Contarini Corner della Regina, situato nel centro storico di Venezia, Sestriere Santa Croce, Calle della Rosa (an. 2214, 2214/*A*, 2215/*A*, 2215/*B*, 2229, 2229/*A*), per destinarlo alle proprie attività istituzionali.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1979
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1978.

Sostituzione di tre membri del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976, registro n. 43 Poste, foglio n. 251, con il quale è stata determinata la composizione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione per il quadriennio 9 marzo 1976-8 marzo 1980, e successive modificazioni;

Considerato che il dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Borgia ing. Mario, nominato membro del predetto Consiglio con il citato decreto presidenziale 9 marzo 1976, è stato collocato a riposo con effetto dal 1° ottobre 1978;

Vista la lettera in data 10 novembre 1978, con la quale il Ministero della difesa ha designato il generale di brigata Vincenzo Tondi a far parte del predetto Consiglio in sostituzione del generale Abelardo Mei destinato ad altro incarico;

Considerato che il dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Arcuri dottor Giuseppe, nominato membro del ripetuto Consiglio con il medesimo decreto presidenziale 9 marzo 1976, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico con lettera del 17 novembre 1978;

Considerato che è necessario nominare tre nuovi membri del medesimo consesso, ai sensi del primo comma, lettera *b*) e lettera *f*) dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, in sostituzione dell'ing. Mario Borgia, del generale Abelardo Mei e del dott. Giuseppe Arcuri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino all'8 marzo 1980, i dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dott. Stefano Cicala e ing. Roberto Panella, ai sensi del primo comma, lettera *b*), dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, e il generale di brigata Vincenzo Tondi, ai sensi del primo comma, lettera *f*), del medesimo art. 4 della legge n. 693, quale rappresentante del Ministero della difesa, sono nominati membri del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Arcuri Giuseppe, dell'ing. Mario Borgia e del generale di brigata Abelardo Mei.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1978

PERTINI

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1979
Registro n. 3 *Poste, foglio n.* 202

(1530)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1979.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori), e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408 e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 4 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1973, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. per la durata di un quadriennio, e sue successive modificazioni;

Considerato che il Ministero del bilancio e della programmazione economica ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio di amministrazione, il dott. Mario Camino, in sostituzione del rag. Mario Rampazzi;

Considerato che ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il consiglio di amministrazione ha assunto le funzioni di liquidazione dell'Ente;

Ritenuta l'opportunità di integrare detto consiglio con la nomina del nuovo rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Il dott. Mario Camino è nominato, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), organo di liquidazione dell'Ente, ai sensi della suindicata legge n. 641.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

p. *Il Presidente*: EVANGELISTI

(1512)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile nonchè nel consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento del Ministero dei trasporti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1978, n. 811, con il quale sono state indette per il giorno 10 dicembre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale per il consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile nonché per il consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413, operante anch'esso presso la predetta direzione generale;

Visto il fonogramma 31 ottobre 1978, n. 1279, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio organizzazione della pubblica amministrazione, con il quale viene disposto per tutte le amministrazioni il rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione dalla succitata data del 10 dicembre 1978 al 25 marzo 1979;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito con il citato decreto ministeriale 26 settembre 1978, n. 811, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione indicati nelle premesse sono indette per il giorno 25 marzo 1979 anziché per il giorno 10 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1514)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa *marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le* malattie, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1973 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste;

Ritenuto che per decorso triennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'organo medesimo;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Considerato che ai sensi dell'art. 20 dello statuto della Cassa i rappresentanti degli armatori e della gente del mare debbono essere scelti fra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Confederazione italiana armatori liberi (CONFITARMA);

Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA);

Federazione nazionale delle imprese di pesca (FEDERPESCA);

Federazione italiana lavoratori del mare (FILM-CISL);

Federazione nazionale dei liberi sindacati lavoratori della pesca (LIBERPESCA-CISL);

Federazione italiana lavoratori del mare (FILM-CGIL);

Sindacato italiano pescatori (SIP-CGIL);

Unione italiana marittimi (UIM-UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Federazione nazionale dirigenti aziende industriali (FNDAI-CIDA);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i datori di lavoro del settore:

Confederazione italiana degli armatori liberi (CONFITARMA);

Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA);

Federazione nazionale delle imprese di pesca (FEDERPESCA);

per i lavoratori del settore:

Federazione italiana lavoratori del mare (FILM-CISL);

Federazione nazionale dei liberi sindacati lavoratori della pesca (LIBERPESCA-CISL);

Federazione italiana lavoratori del mare (FILM-CGIL);

Unione italiana marittimi (UIM-UIL);

Federazione nazionale dirigenti aziende industriali (FNDAI-CIDA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste, è composto, oltre che dal presidente, dai *seguenti membri:*

Perasso avv. Giuseppe (Confitarma), Magnani dottor Roberto (Confitarma), Zacchello dott. Giancarlo (Confitarma), Mizzan com.te Giacomo (Confitarma), Delle-

piane dott. Francesco (Fedarlinea) e Deveglia dott. Mario (Fedarlinea), in rappresentanza degli armatori di navi passeggeri; da carico a propulsione meccanica, rimorchiatori, pontoni e simili; velieri e motovelieri da traffico;

D'Orazio avv. Vincenzo (Federpesca), in rappresentanza degli armatori dei pescherecci;

Maggiani Giuseppe (Film-Cisl), Nastasi Carlo (Film-Cisl), D'Agnano Francesco (Film-Cgil), Caruso Giuseppe (Film-Cgil), Proto com.te Andrea (Uim-Uil), Marangoni cap. Giorgio (Uim-Uil) e Barbieri dott. Giovanni (Cida), in rappresentanza degli equipaggi di navi passeggeri; da carico a propulsione meccanica, rimorchiatori, pontoni e simili; velieri e motovelieri da traffico;

La Porta rag. Domenico (Liberpesca-Cisl), in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Melilli dott. Giovanni, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Caporaso dott. Mario, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Di Giacomo dott. Giacomo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

(1483)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1979.

Autorizzazione alla S.p.a. Giorgio Barbero & Figli di Canale a confezionare il vino a denominazione di origine controllata « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » nella bottiglia dalla stessa brevettata.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, e successive modificazioni, con il quale sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata dei vini « Moscato d'Asti » o « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto, in particolare, l'art. 14 del predetto disciplinare secondo cui il « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti », confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al commercio nelle tradizionali bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie, con facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di consentire, in relazione a particolari esigenze di mercato e per l'attuazione delle direttive comunitarie, la confezione del prodotto in bottiglie con caratteristiche di forme diverse da quelle tradizionali;

Vista la domanda del 29 gennaio 1976, con la quale la S.p.a. Giorgio Barbero & Figli di Canale chiede che, per particolari esigenze di mercato, venga ad essa consentita, in alternativa a quella tradizionale, la confezione del « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » nella bottiglia di cui ha prodotto il fac-simile e che la ditta stessa ha brevettato il 21 maggio 1973 con il n. 273061;

Sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito con il citato decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

Considerato che sussistono particolari esigenze di mercato per accogliere la domanda prodotta dalla nominata società;

Decreta:

La S.p.a. Giorgio Barbero & Figli di Canale è autorizzata, ai sensi dell'art. 14 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, e successive modificazioni, a confezionare il vino a denominazione di origine controllata « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » nella bottiglia dalla stessa brevettata il 21 maggio 1973 con il n. 273061, il cui fac-simile è allegato al presente decreto.

Tale autorizzazione, in relazione alle esigenze per le quali viene concessa, ha carattere di generalità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1454)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1979.

Sessioni di esame per il conseguimento dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato » del personale navigante della navigazione interna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, contenente le norme sullo svolgimento degli esami e la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per il conferimento al personale navigante della navigazione interna dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976, con il quale è stato sostituito l'art. 2 del citato decreto presidenziale 7 aprile 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, con il quale sono state apportate alcune modifiche alle date delle sessioni d'esame stabilite con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976 per la sede di Venezia;

Considerata la necessità di fissare il giorno d'inizio delle sessioni di esame suindicate;

Decreta:

Le sessioni di esame per il conferimento al personale navigante della navigazione interna dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato » avranno inizio come segue:

a) presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano: il 5 marzo, il 7 maggio e il 24 settembre 1979;

b) presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Venezia: il 5 marzo, il 7 maggio e il 22 ottobre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1456)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin-Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 settembre 1978 all'11 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1557)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.

Riduzione del periodo di validità di autorizzazioni e documenti doganali di temporanea importazione di olio greggio di petrolio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in particolare l'art. 179, ultimo comma;

Visto il telescritto n. 1497 del 14 febbraio 1979, con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle attuali difficoltà di approvvigionamento nel settore petrolifero, ha chiesto che venga limitata a mesi due la validità delle bollette doganali ed a giorni trenta quella delle autorizzazioni di temporanea importazione di olio greggio di petrolio;

Sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221 del citato testo unico il quale, nella seduta del 16 febbraio 1979, ha espresso parere favorevole per l'accoglimento della predetta richiesta del Ministro dell'industria, eccezion fatta per il periodo di validità delle autorizzazioni ritenendo, a maggioranza, di limitarlo a giorni quarantacinque;

Attesa tuttavia la necessità che, in relazione alle difficoltà insorte nel settore dei prodotti petroliferi ed alle esigenze di seguire l'andamento di tale settore nei suoi vari aspetti, venga fissato a giorni trenta il periodo di validità delle autorizzazioni di temporanea importazione di olio greggio di petrolio;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo di validità residuo delle autorizzazioni di temporanea importazione di olio greggio di petrolio (voce doganale 27.09) è ridotto, se superiore, a giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il periodo di validità residuo delle bollette doganali di temporanea importazione, emesse a fronte delle autorizzazioni di cui al precedente comma, è ridotto, se superiori, a mesi due a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

(1613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 21 dicembre 1978. Art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Approvazione del programma finalizzato per il sistema della moda.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera in data 24 febbraio 1978, con la quale, al paragrafo C.7*a*) e C.7*b*) individua gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche relativi allo sviluppo e all'industrializzazione rispettivamente dei comparti delle industrie tessili e dell'industria del vestiario e dell'abbigliamento nell'ambito del « sistema della moda »;

Visto il programma finalizzato per il « sistema della moda » che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sottoposto all'approvazione di questo comitato;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/1977, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Considerato che, da tali pareri, emerge principalmente una linea di tendenza che richiede la finalizzazione delle azioni programmatiche al rafforzamento della capacità competitiva nel contesto internazionale, attraverso una modificazione dell'attuale combinazione prodotti-mercati, alla razionalizzazione delle produzioni nelle aree di più antica vocazione tessile, nonchè al soddisfacimento delle esigenze dell'occupazione e dell'allargamento della base produttiva nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera adottata in data odierna, recante direttive di carattere generale valevoli per tutti i programmi finalizzati;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato per il « sistema della moda », allegato al presente verbale, con le puntualizzazioni di cui appresso.

1. Al fine di perseguire l'obiettivo della crescita della capacità concorrenziale del sistema e l'incremento delle esportazioni dovranno essere attuati i seguenti indirizzi di politica di commercio estero e di politica industriale:

1.1. Per quanto concerne il commercio estero, i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, nell'ambito delle rispettive competenze, presenteranno, entro tre mesi dalla data della presente delibera, proposte operative finalizzate a:

a) promuovere un efficiente controllo delle importazioni allo scopo di:

verificare tempestivamente la realizzazione dell'accordo Multifibre;

regolare in modo più efficiente i rapporti bilaterali con i Paesi associati alla C.E.E.;

impedire le frodi doganali;

controllare e certificare i prodotti in temporanea importazione;

b) negoziare nell'ambito internazionale tariffe doganali e codici di comportamento in difesa delle esportazioni italiane.

1.2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, assumerà le iniziative necessarie per:

a) concordare in sede comunitaria una regolamentazione del traffico di perfezionamento passivo, che tenga conto delle particolari esigenze della struttura produttiva italiana;

b) promuovere, alla scadenza, il rinnovo dell'accordo Multifibre.

1.3. Il Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con gli altri Ministri interessati, assumerà le iniziative necessarie per sostenere le esportazioni mediante:

a) il coordinamento delle iniziative pubbliche attraverso il rafforzamento delle strutture centrali e periferiche dell'I.C.E.;

b) l'incentivazione di investimenti tesi sia a promuovere una penetrazione dei mercati esteri, sia a creare strutture di commercializzazione all'estero, tenendo conto delle indicazioni che emergeranno dal relativo programma finalizzato;

c) l'accentuazione verso il settore delle opportunità offerte dalla vigente legislazione in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione e dei finanziamenti agevolati per le esportazioni medesime;

d) l'agevolazione di tutte le forme associative e consortili specializzate nelle esportazioni delle imprese minori ed artigiane.

2. Per quanto riguarda la politica industriale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenterà entro tre mesi dalla data della presente delibera, adeguate proposte operative al fine di:

2.1. Rendere competitivi i costi per unità di prodotto mediante:

l'armonizzazione della struttura del costo del lavoro con quella degli altri Paesi europei, tenendo conto in primo luogo dell'esigenza di rendere permanente l'attuale regime di fiscalizzazione degli oneri sociali per la manodopera femminile;

la riorganizzazione delle produzioni di fibre chimiche, in funzione anche delle esigenze degli utilizzatori nazionali;

l'incentivazione di investimenti diretti a migliorare la struttura organizzativa delle piccole e medie imprese;

il potenziamento della formazione professionale garantendo, nell'ambito della riforma dell'istruzione secondaria, la presenza di corsi di specializzazione tecnica, rafforzando le strutture formative esistenti nelle aree tessili e creandone di nuove nelle aree del Mezzogiorno dove esistono concentrazioni produttive tessili.

2.2. Rafforzare le strutture di ricerca applicata, potenziando i centri già esistenti e modificando in modo funzionale al tessile-abbigliamento i compiti delle stazioni sperimentali.

2.3. Attivare iniziative per l'affermazione della moda « made in Italy », coordinando in particolare le manifestazioni fieristiche nazionali.

2.4. Costituire, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un centro permanente di documentazione a carattere pubblico, affiancato da un comitato tecnico-consultivo.

3. Nel rispetto dei principi e con i limiti territoriali fissati nella delibera contenente direttive generali valide per tutti i programmi finalizzati, le disponibilità finanziarie destinate, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, al « sistema della moda », dovranno prioritariamente essere impiegate a favore degli interventi di riconversione e ristrutturazione di impianti industriali appartenenti a detto settore nel Mezzogiorno ed a promuovere nuove iniziative produttive nei territori meridionali.

Verranno presi in particolare considerazione per l'ammissibilità alle agevolazioni del « Fondo » i progetti di ristrutturazione, di riconversione ovvero di nuove iniziative sostitutive anche in altri settori, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali in aree, comprese nei territori suddetti, colpite da crisi aziendali.

Inoltre, saranno considerati con priorità i progetti di ristrutturazione, qualora comportino innovazioni di rilievo e/o siano funzionali al raggiungimento di dimensioni più efficienti nelle piccole e medie imprese e/o diretti al risanamento ecologico, al miglioramento dell'ambiente di lavoro, all'installazione di attrezzature per il controllo della qualità.

Non saranno agevolati, in via di principio, investimenti che accrescano la capacità produttiva in comparti saturi e per i quali lo sviluppo della domanda, da un lato, e gli investimenti in corso anche all'estero, dall'altro, non fanno prevedere la apertura di spazi convenienti di mercato alla luce della situazione corrente.

4. Le imprese appartenenti al sistema delle partecipazioni statali dovranno:

a) assumere come obiettivo prioritario il recupero della economicità della gestione;

b) realizzare un serio impegno di ricerca integrata che si estenda alle produzioni a monte e a valle del ciclo tessile;

c) assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nel Mezzogiorno attraverso il consolidamento delle iniziative esistenti ovvero, in assenza di prospettive di recupero di economicità, promuovendo iniziative sostitutive anche extra-tessili.

Le imprese a partecipazione statale, in collaborazione con le altre strutture pubbliche operanti nel Mezzogiorno, promuoveranno iniziative dirette alla formazione di personale e alla assistenza tecnica in favore delle imprese minori.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a costituire entro tre mesi dalla presente delibera una apposita commissione, della quale facciano parte rappresentanti delle amministrazioni interessate, delle organizzazioni sindacali e degli imprenditori, con il compito di proporre le soluzioni più adeguate per una corretta politica delle commesse pubbliche.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(1543)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Livorno ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975 e 1976.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1979, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Livorno	569.700.000

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1979, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Livorno	672.500.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti ministeriali 30 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Padova:	
Pozzonovo	58.000.000
Provincia di Savona:	
Noli	62.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 3 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Massa Carrara:	
Zeri	15.030.000
Provincia di Parma:	
Palanzano (ulteriore mutuo)	12.590.000
Provincia di Perugia:	
Scheggino	6.110.000

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Taranto:	
Mottola	28.120.000

Con decreti ministeriali 13 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cagliari:	
Samassi	13.730.000
Provincia di Grosseto:	
Semproniano	10.660.000
Provincia di Lucca:	
Molazzano	4.930.000
Provincia di Venezia:	
Campagna Lupia	17.430.000

Con decreti ministeriali 3 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Pentone	10.100.000
Provincia di Massa Carrara:	
Zeri	16.370.000
Provincia di Perugia:	
Scheggino	1.490.000
Provincia di Pisa:	
Castelnuovo di Val di Cecina	31.410.000

Con decreti ministeriali 8 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Palermo:	
Petralia Sottana	31.900.000
Provincia di Taranto:	
Mottola	155.900.000

Con decreti ministeriali 13 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cagliari:	
Samassi	20.120.000
Provincia di Campobasso:	
Matrice	4.660.000
Provincia di Catania:	
Militello in Val di Catania	35.340.000
Provincia di Cosenza:	
Vaccarizzo Albanese	4.590.000
Provincia di Grosseto:	
Semproniano	21.640.000
Provincia di Nuoro:	
Galtelli	7.610.000
Provincia di Venezia:	
Campagna Lupia	20.570.000

Con decreti ministeriali 3 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Montefortino	7.840.000
Provincia di Perugia:	
Scheggino .	7.000.000
Sellano	7.300.000
Provincia di Rieti:	
Antrodoco	16.390.000
Provincia di Rovigo:	
Gaiba	8.440.000

Con decreti ministeriali 13 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Campobasso:	
Matrice . .	13.430.000
Provincia di Grosseto:	
Follonica . . .	263.600.000
Provincia di Nuoro:	
Galtelli . . .	10.160.000
Provincia di Pistoia:	
Abetone . .	24.700.000
Provincia di Sassari:	
Codrongianos . .	11.000.000

(Da 130/M a 164/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1979 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Ionica - Soc. coop. a r.l., in Moncalieri (Torino), costituita per rogito Viriglio in data 26 maggio 1975, rep. n. 402252, reg. soc. n. 1024/75;

2) società cooperativa edilizia Azzurra Prima - Soc. coop. a r.l., in Lodi (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 20 gennaio 1973, rep. n. 17285, reg. soc. n. 2077;

3) società cooperativa di consumo Commissionaria lavoratori Val Brembana - Soc. coop. a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Donati in data 10 giugno 1974, rep. n. 17886, reg. soc. n. 9566;

4) società cooperativa edilizia Nuova Sampietrina - Soc. coop. a r.l., in Ponte San Pietro (Bergamo), costituita per rogito Patané in data 16 settembre 1974, rep. n. 21227, reg. soc. n. 9808;

5) società cooperativa edilizia Edilcasa - Soc. coop. a r.l., in Spirano (Bergamo), costituita per rogito Zanconti in data 8 aprile 1972, rep. n. 27998/11235, reg. soc. n. 7796;

6) società cooperativa edilizia Speranza - Soc. coop. a r.l., in Somma Lombardo (Varese), costituita per rogito Fantasia in data 8 settembre 1973, rep. n. 60349, reg. soc. n. 9015;

7) società cooperativa edilizia San Siro - Soc. coop. a r.l., in Santa Margherita Ligure (Genova), costituita per rogito Di Donato in data 8 aprile 1971, rep. n. 4651, reg. soc. n. 1642;

8) società cooperativa edilizia La Concordia - Soc. coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 4 luglio 1975, rep. n. 61742, reg. soc. n. 9689;

9) società cooperativa edilizia Monterosa - Soc. coop. a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Sabattini in data 22 ottobre 1971, rep. n. 2305, reg. soc. n. 4928;

10) società cooperativa edilizia Habitat 11 - Soc. cop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 11 ottobre 1973, rep. n. 20082/3642, reg. soc. n. 2380;

11) società cooperativa edilizia Habitat 13 - Soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 11 ottobre 1973, rep. n. 20081/3641, reg. soc. n. 2382;

12) società cooperativa agricola Casali-Ete - Soc. coop. a r.l., in Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciuccarelli in data 22 settembre 1961, rep. n. 368, reg. soc. n. 378;

13) società cooperativa edilizia Nomentana Arco dei Pini - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Mangiapane in data 9 febbraio 1974, rep. n. 12145, reg. soc. n. 846/74;

14) società cooperativa edilizia Turandot - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 28 gennaio 1974, rep. n. 36677, reg. soc. n. 1093/74;

15) società cooperativa di produzione e lavoro Gold Coop. - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 13 febbraio 1973, rep. n. 13809, reg. soc. n. 1814/73;

16) società cooperativa edilizia Sannio 1965, già Sannio - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 25 novembre 1965, rep. n. 2532/65, reg. soc. n. 2632/65;

17) società cooperativa edilizia Aucea - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 19 novembre 1969, reg. soc. n. 47/70;

18) società cooperativa edilizia Neutrone - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 7 luglio 1972, rep. n. 15470, reg. soc. n. 3038/72;

19) società cooperativa di produzione e lavoro Parafilm - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Mangiapane in data 13 marzo 1969, rep. n. 1874, reg. soc. n. 922/69;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa gestione bar e tavole calde organizzazione - Sistem - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 20 maggio 1974, rep. n. 63069, reg. soc. n. 2558/74;

21) società cooperativa edilizia Monte Ciocci - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Mascolo in data 3 ottobre 1974, rep. n. 683, reg soc. n. 4601/74;

22) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Laurentino n. 7 - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 21 maggio 1971, rep. n. 7722, reg. soc. n. 2063/71;

23) società cooperativa edilizia Valnerina 67 - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Panvini-Rosati in data 10 novembre 1967, rep. n. 74970, reg. soc. n. 2536/67;

24) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa indipendente cinematografica - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 20 ottobre 1975, rep. n. 196466, reg. soc. n. 3528/75;

25) società cooperativa edilizia Nuova Speranza Bis/72 - Soc. coop. a r.l., in Ostia Lido (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 3 maggio 1972, rep. n. 55897, reg. soc. n. 1578/72;

26) società cooperativa edilizia Raffaella - Soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 21 ottobre 1974, rep. n. 14233, reg. soc. n. 4192;

27) società cooperativa edilizia Il Quadrifoglio - Soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 21 dicembre 1973, rep. n. 11530, reg. soc. n. 3838;

28) società cooperativa edilizia La Cometa - Soc. coop. a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Marini in data 11 febbraio 1974, rep. n. 24780, reg. soc. n. 1820;

29) società cooperativa edilizia Delfino 1974 - Soc. coop. a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Rizzo in data 6 marzo 1974, rep. n. 23776, reg. soc. n. 1826;

30) società cooperativa edilizia Casa Olimpica - Soc. coop. a r.l., in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 7 settembre 1972, rep. n. 12208, reg. soc. n. 296/72;

31) società cooperativa edilizia S. Sosio - Soc. coop. a r.l., in Falvaterra (Frosinone), costituita per rogito Rizzo in data 4 ottobre 1975, rep. n. 28373, reg. soc. n. 2054;

32) società cooperativa edilizia Corchianese - Soc. coop. a r.l., in Corchiano (Viterbo), costituita per rogito Migliori in data 30 aprile 1974, rep. n. 4518, reg. soc. n. 2286;

33) società cooperativa edilizia La Pergamena - Soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Sica in data 27 novembre 1970, rep. n. 36639, reg. soc. n. 704;

34) società cooperativa edilizia Milione - Soc. coop. a r.l., in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito D'Ursi in data 22 febbraio 1973, rep. n. 36073, reg. soc. n. 5032;

35) società cooperativa edilizia Isola Verde - Soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 31 gennaio 1974, rep. n. 47595, reg. soc. n. 5453/6533;

36) società cooperativa edilizia Altavilla - Soc. coop. a r.l., in Altavilla (Salerno), costituita per rogito Barela in data 31 gennaio 1972, rep. n. 8664, reg. soc. n. 4668/5777;

37) società cooperativa di pesca Pescatori La Stella del Mare - Soc. coop. a r.l., in Cetara (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 17 gennaio 1976, rep. n. 7806, reg. soc. n. 65/76;

38) società cooperativa edilizia Casa del Sole - Soc. coop. a r.l., in Fisciano (Salerno), costituita per rogito Cunzolo in data 8 aprile 1974, rep. n. 1790, reg. soc. n. 5702/6780;

39) società cooperativa edilizia U.F.O. - Soc. coop. a r.l., in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 18 ottobre 1974, rep. n. 77254, reg. soc. n. 807;

40) società cooperativa edilizia Parco della Lucia - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Labriola in data 5 dicembre 1973, rep. n. 150463, reg. soc. n. 7521;

41) società cooperativa edilizia Jolly Gioiese - Soc. coop. a r.l., in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Guida in data 16 maggio 1973, rep. n. 23008, reg. soc. n. 7534;

42) società cooperativa edilizia Valle d'Istria - Soc. coop. a r.l., in Locorotondo (Bari), costituita per rogito Conti in data 29 aprile 1972, rep. n. 34975, reg. soc. n. 6984;

43) società cooperativa edilizia A.R.P.A. - Soc. coop. a r.l., in Santeramo in Colle (Bari), costituita per rogito Guida in data 27 novembre 1974, rep. n. 24432, reg. soc. n. 8042;

44) società cooperativa edilizia Serenissima - Soc. coop. a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Bruno Franco in data 8 aprile 1974, rep. n. 53485, reg. soc. n. 598;

45) società cooperativa edilizia Il Sole - Soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 9 gennaio 1975, rep. n. 100290, reg. soc. n. 3692;

46) società cooperativa ediliza A.C.L.I. - Santa Rita - Soc. coop. a r.l., in Salice Salentino (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 9 giugno 1967, rep. n. 35430, reg. soc. n. 2690;

47) società cooperativa edilizia Alfredo di Dio - Soc. coop. a r.l., in Surbo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 18 ottobre 1974, rep. n. 150300, reg. soc. n. 3777;

48) società cooperativa edilizia Alcide De Gasperi 74 Soc. coop. a r.l., in Surbo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 24 maggio 1974, rep. n. 149036, reg. soc. n. 3776;

49) società cooperativa edilizia Raffaele Pico - Soc. coop. a r.l., in Surbo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 25 ottobre 1974, rep. n. 140372, reg. soc. n. 3782.

(1394)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Edile casoriana», in Casoria

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1979, i poteri conferiti all'avv. Raffaele Napolitano, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Edile casoriana» in Casoria (Napoli), sono stati prorogati fino al 28 giugno 1979.

(1520)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «La Municipale», in Torino

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1979, i poteri conferiti all'avv. Giorgio Torellini, commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Municipale», in Torino, sono stati prorogati fino al 31 maggio 1979.

(1521)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati in comune di Goito

Con decreto 5 dicembre 1978, n. 3228, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei reliquati dal canale Scaricatore del Mincio in comune di Goito (Mantova), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 35 mappali 80 (Ha 0.00.30) e 82 (Ha 0.03.10) della superficie complessiva di Ha 0.03.40 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 21 giugno 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1192)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castenaso

Con decreto 5 dicembre 1978, n. 2837, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del torrente Idice in comune di Castenaso (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 37 mappali 29 (mq 3724) e 30 (mq 1740) della superficie complessiva di mq 5464 ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 con allegata proposta di sdemanializzazione 25 gennaio 1978 dell'ufficio tecnico erariale di Bologna di concerto con lo ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; planimetria e allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1191)

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 e 1977/1987 di cui alle seguenti leggi e decreti: legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 25 novembre 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 27 settembre 1976; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 4 agosto 1975, n. 394 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 marzo 1973, n. 69 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 12 agosto 1974, n. 371 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1976, n. 4 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 243 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 253 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976.

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle nove serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 e 1977/1987 di cui all'oggetto.

Il successivo giorno 20 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla seconda estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1544)

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988 di cui alle seguenti leggi e decreti: legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle dieci serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988 di cui all'oggetto.

Il successivo giorno 20 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1545)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 21 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,70	841,70	841,70	841,70	841,75	841,70	841,80	841,70	841,70	841,70
Dollaro canadese	704,15	704,15	704,50	704,15	704,12	704,15	704,31	704,15	704,15	704,15
Marco germanico	453,45	453,45	453,50	453,45	453,50	453,45	453,39	453,45	453,45	453,45
Fiorino olandese	420,11	420,11	420 —	420,11	420,15	420,11	420,18	420,11	420,11	420,10
Franco belga	28,749	28,749	28,75	28,749	28,75	28,74	28,753	28,749	28,749	28,75
Franco francese	196,53	196,53	196,35	196,53	196,50	196,53	196,51	196,53	196,53	196,55
Lira sterlina	1690,40	1690,40	1690,80	1690,40	1689,98	1690,40	1690,50	1690,40	1690,40	1690,40
Corona danese	163,43	163,43	163,48	163,43	163,40	163,43	163,45	163,43	163,43	163,45
Corona norvegese	165,05	165,05	164,95	165,05	165,05	165,05	165,06	165,05	165,05	165 —
Corona svedese	192,52	192,52	192,60	192,52	192,55	192,56	192,56	192,52	192,52	192,55
Franco svizzero	503,21	503,21	503,25	503,21	503,35	503,21	502,21	503,21	503,21	503,20
Scellino austriaco	61,915	61,915	61,92	61,915	61,95	61,91	61,933	61,915	61,915	61,90
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,80	17,90	17,80	17,90	17,80	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,162	12,162	12,18	12,162	12,16	12,16	12,165	12,162	12,162	12,16
Yen giapponese	4,176	4,176	4,18	4,176	4,179	4,16	4,18	4,176	4,176	4,15

Media dei titoli del 21 febbraio 1979

Titolo	
Rendita 5% 1935	65,650
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50% » » 1968-83	85,625
» 5,50% » » 1969-84	80,925
» 6% » » 1970-85	80,550
» 6% » » 1971-86	78,350
» 6% » » 1972-87	76,975
» 9% » » 1975-90	83,150
» 9% » » 1976-91	83,400
» 10% » » 1977-92	86,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,775
» » » » 1- 1-1978/80	100,750
» » » » 1- 3-1978/80	100,700
» » » » 1- 6-1978/80	100,650
» » » » 1- 8-1978/80	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9% 1- 4-1979 I emiss.	99,575
» » » 9% 1-10-1979 II emiss.	98,300
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	95,550
» » Pol. 9% 1- 1-1980	97,700
» » » 10% 1- 1-1981	96,350
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	84,050
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,275
» » » 12% 1- 4-1982	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1979

Valuta	
Dollaro USA	841,75
Dollaro canadese	704,23
Marco germanico	453,42
Fiorino olandese	420,145
Franco belga	28,751
Franco francese	196,52
Lira sterlina	1690,45
Corona danese	163,44
Corona norvegese	165,055
Corona svedese	192,5[illegible]
Franco svizzero	503,21
Scellino austriaco	61,925
Escudo portoghese	17,85
Peseta spagnola	12,163
Yen giapponese	4,178

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi » della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 283, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alla qualifica di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi » della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati alle seguenti sedi di servizio:

Benevento	posti 1
Cava dei Tirreni	» 1
Lecce	» 1
Perugia	» 1
Roma	» 1

Uno dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati con le qualifiche sottoindicate appartenenti alle carriere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in possesso del titolo di studio previsto dal successivo art. 2, lettera *a*):

dirigente amministrativo o dirigente lavorazioni o dirigente manutenzioni e impianti;

capo revisore o capo reparto lavorazioni o capo officina;

interprete traduttore principale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in scienze agrarie, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

le cinque sedi di servizio menzionate nel precedente art. 1, cui desiderano, in ordine di preferenza, essere assegnati in caso di nomina;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titoli di studio:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*). Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Le suddette copie dovranno essere autenticate con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione dei diplomi, il candidato dovrà presentare i documenti sostitutivi previsti dalle vigenti disposizioni, rilasciati dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite lo Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere C) e D) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera F).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera B);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera E);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato C al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma nei giorni 4 e 5 giugno 1979, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34/A-bis.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi — senza ulteriore avviso — alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma, per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati ispettori in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito

il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079 e dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina ad ispettore dovranno permanere nella sede cui saranno assegnati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 76

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, numero 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intecorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375) o per la lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467), per i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135), per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550), per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654), per i mutilati e invalidi di guerra alto-atesini di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di guerra con minorazioni ascritte:

I) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

II) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

III) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539).

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle menomazioni descritte ai precedenti punti I) e III), per gli invalidi di guerra, con le eccezioni ivi citate;

c) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i sordomuti, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308 e della legge 2 aprile 1968, n. 482;

e) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

f) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e categorie equiparate;

g) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851, e categorie equiparate;

h) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b*), e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o corrispondenti, gli appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori secondo le percentuali e le modalità previste dall'art. 12 della citata legge (precedenza).

Nei concorsi a posti delle carriere esecutive o corrispondenti, gli appartenenti alle suddette categorie hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età e alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e di quella degli idonei.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, e dell'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, il beneficio della precedenza non è applicabile nei concorsi a posti della carriera di concetto, ruolo tecnico, ed il beneficio delle elevazioni del limite massimo di età non è applicabile, per gli appartenenti alle citate categorie, nei concorsi a posti della carriera esecutiva, ruolo tecnico.

Ai fini dell'applicazione dei benefici in argomento, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra alto-atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che **indichi la categoria** di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpite, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) orfani:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) profughi: i progughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, tale certificato dovrà essere necessariamente presentato ai fini dell'applicazione del beneficio della precedenza;

5) *cittadini deportati o internati:* i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

7) madri e sorelle dei caduti: le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) decorati e feriti in combattimento: gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.: coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) perseguitati razziali:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante un'attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando;

12) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) *gli assistenti ordinari di università o di istituti di* istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio all'acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la nomina alla qualifica di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca «coltivazioni tabacchi», della carriera direttiva, per laureati in scienze agrarie.

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*

Botanica: morfologia: citologia, istologia - Organografia della radice, fusto, foglia, fiore, frutto, seme delle specie coltivate del gen. Nicotiana - Sistematica delle piante con particolare riguardo al gen. Nicotiana.

Fisiologia: nutrizione, ricambio idrico, respirazione, accrescimento e sviluppo, moltiplicazione, riproduzione.

Genetica: citogenetica, ereditarietà dei caratteri, variabilità; metodo di miglioramento genetico: selezione, ibridazione, reincrocio.

Patologia: generalità sulle malattie; sistematica dei parassiti; biologia e diffusione dei patogeni; patogenesi; immunità e resistenza; variabilità dei patogeni; sintomatologia, descrizione e diagnosi delle malattie. Malattie del tabacco da cause parassitarie: virus, batteri, funghi, fanerogame parassite; malattie da cause non parassitarie.

Parassiti animali che attaccano il tabacco al semenzaio ed al campo.

Fitoiatria: anticrittogamici, insetticidi, erbicidi: modalità di azione; formulazioni: scelta, impiego. Mezzi e tecniche di distribuzione degli antiparassitari.

Chimica pedologica: pedogenesi. Costituzione fisico-meccanica del terreno - Struttura del terreno agrario. I colloidi del terreno. L'humus. Potere assorbente e scambio ionico.

Reazione del terreno: misura e correzione - Potere tampone - Potenziale di ossido-riduzione - Microbiologia del terreno - Fertilità e metodi di misura - Fertilizzazione: concimi minerali semplici e complessi; concimi organici. L'acqua nel terreno - La soluzione circolante - L'aria nel terreno.

Chimica vegetale: glucidi, pectina, lignina, glucosidi, acidi organici; lipidi, fosfatidi, cere, resine; aminoacidi, protidi, acidi nucleici, alcaloidi con particolare riguardo a quelli del tabacco; colori e pigmenti; tannini; fitormoni; vitamine, terpeni, steroli. Enzimi: costituzione, meccanismo di azione, caratteristiche, classificazione.

2ª *Prova*

Agronomia: fattori climatici e loro influenza nella produzione agraria.

Il terreno agrario: formazione, stratigrafia, giacitura, struttura, proprietà fisiche (porosità, plasticità, coesione, permeabilità, ecc.).

Funzioni di abitabilità del terreno: azione della massa e della sofficità - Correzione dei terreni a reazione anomala - Irrigazione - Concimazione - Lavorazioni - Sistemazione superficiale dei terreni in pianura ed in pendio - Rotazioni ed avvicendamenti - Scelta del seme - Semina - Cure colturali.

Tecnica della coltivazione del tabacco dalla preparazione del terreno fino alla raccolta.

Sistemi di cura dei tabacchi: ad aria, al sole, a fuoco diretto, a fuoco indiretto; fermentazioni campagnole.

Topografia: sistemi di rilevamento dei terreni, attrezzi e strumenti; planimetria, altimetria, tacheometria.

Costruzioni rurali: materiali da costruzione - Struttura, criteri costruttivi, attrezzature ed impianti dei locali per le cure dei tabacchi.

Meccanica agraria: motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno e per la coltivazione del tabacco.

Economia agraria ed estimo: i mezzi e l'ordinamento della produzione agraria - La proprietà fondiaria ed i tipi di impresa - I rapporti tra impresa, mano d'opera e proprietà - L'economia del capitale fondiario - L'economia dei capitali di esercizio - Il bilancio dell'impresa agraria - Il lavoro umano in agricoltura - Le forme associative in agricoltura - Gli interventi pubblici in agricoltura - Imposte, tributi e contributi - Prezzi e mercati - Contabilità agraria - Conti colturali - I metodi di stima.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

nozioni di diritto privato con particolare riguardo ai contratti;

nozioni di contabilità di Stato;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce, 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . . (1) nato a . . (provincia di . .) il . . . . e residente dal (2) . . . in . . . . . (c.a.p. . .) (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi », della carriera direttiva.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito il . . . . presso l'Università di . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6). . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di aspirare, in caso di nomina, all'assegnazione ad una delle cinque sedi di servizio appresso indicate in ordine di preferenza (9) . . . . .;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (10)
. . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . . . .

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . di . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) Indicare, in ordine di preferenza, le cinque sedi di servizio menzionate nell'art. 1 del bando del concorso.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1473)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane per l'estate 1979

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

Possono partecipare al concorso predetto anche i figli ed orfani dei dipendenti non iscritti al predetto Fondo, purchè abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S. e semprechè non siano iscritti ad altri Fondi che eroghino assistenza climatica. Possono, altresì, partecipare i figli e gli orfani dei pensionati statali, già iscritti al Fondo, semprechè abbiano diritto all'assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S. e semprechè non siano iscritti ad altri Fondi che eroghino assistenza climatica.

Salvo eventuali mutamenti determinati da circostanze al momento non prevedibili, i posti disponibili e la durata dei turni sono così stabiliti:

colonie marine: posti 7.000, in turni di 28 giorni ciascuno;
colonie montane: posti 4.000, in turni di 28 giorni ciascuno.

E' in facoltà dell'ente aumentare di 1/10 i posti messi a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi, per non più di un turno, i minori riconosciuti bisognosi di cure climatiche i quali, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i dodici anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare o extra polmonare, in atto o recentemente pregressa, da malattie della pelle od oculari contagiose, da forme di debolezza mentale e da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici od assistenza sanitaria non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 31 marzo 1979, istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sull'apposito modello A.S. 1-A.S. 1/*bis*, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) per la quale si chiede l'ammissione. La scheda sanitaria (mod. A.S. 1/*bis*) verrà restituita agli interessati all'atto della presentazione della domanda.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. entro il prescritto termine del 31 marzo 1979. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei termini, presso altre amministrazioni.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'interessato, rilasciata in data non anteriore al presente bando, attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Per i pensionati sarà sufficiente esibire all'atto della presentazione della domanda il libretto di pensione.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale avente titolo all'assistenza climatica, come sopra specificato;

2) stato di famiglia;

3) certificati, rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione antivaiolosa per i bambini nati posteriormente al 1° giugno 1971, alla rivaccinazione antivaiolosa, per i bambini nati anteriormente al 1° giugno 1971, salvo esoneri rilasciati dalle competenti autorità sanitarie o derivanti dalle norme di cui alla legge 7 giugno 1977, n. 323:

b) alla vaccinazione antidifterica, od alla vaccinazione antidifterica di richiamo, in data posteriore al 1° settembre 1976, salvo esoneri di legge in relazione all'età;

c) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1979, se per via orale, o dopo il 1° gennaio 1978, se per via parenterale;

d) alla vaccinazione antipoliomielitica praticata con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministro della sanità del 14 gennaio 1972;

e) alla vaccinazione antitetanica e, ove la prima vaccinazione sia stata eseguita da oltre quattro anni, alla vaccinazione di richiamo;

4) dichiarazione di idoneità e prescrizione del tipo di colonia, marina o montana, rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.S. 1, di cui innanzi è fatto cenno).

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti. Le domande prive della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici, nè dalla direzione generale dell'Ente.

La direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà in merito all'ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione, che potrà essere o una di quelle di proprietà dell'Ente o dallo stesso direttamente gestite, o una di quelle convenzionate con altri enti. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa nonché in occasione delle eventuali gite, i minori ammessi al beneficio saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di eventi accidentali.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. A.S. 1/*bis* debitamente compilata nelle parti *A* e *B*, e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

L'ammissione e la permanenza in colonia sono subordinate al giudizio del sanitario della colonia stessa.

I minori che si rivelassero non idonei, per il loro comportamento, alla vita di comunità, saranno restituiti, a giudizio della direzione della colonia, alle famiglie cui faranno carico le relative spese di viaggio.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. A.S. 1/*bis*, debitamente compilata, da sottoporre nella parte ad esso riservata alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, nei tre giorni precedenti la partenza per la colonia;

b) corredo personale così come verrà indicato nella lettera di ammissione.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

A cura dell'Ente, i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati alle colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza.

Le spese di viaggio in seconda classe, sostenute dagli assistiti per raggiungere i centri di raccolta assegnati, che verranno comunicati con apposito avviso, saranno, al termine della attività climatica, rimborsate — limitatamente al bambino con un accompagnatore ed alla tariffa prevista per i dipendenti statali — dalla direzione generale dell'Ente (servizio attività sociali, via S. Croce in Gerusalemme, 55, 00100 Roma), alla quale dovranno, pertanto, essere inoltrate le relative richieste, corredate dei documenti di viaggio, entro e non oltre il 30 settembre 1979.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle competenti autorità sanitarie è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare di bambini in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene fatto assoluto divieto di inviare agli stessi, cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(1553)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, ad un posto di ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale o diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) o diploma di abilitazione tecnica rilasciata da istituti tecnici (sezione commerciale).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Copia integrale del bando di concorso sarà affisso agli albi dell'Istituto stesso situati in:

piazza Lauro de Bosis n. 6 (solo mattina);
piazza Lauro de Bosis n. 16, terzo piano;
via dei Robilant n. 1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, tel. 06/3964650/390616, ore 8,30-13,30.

(1551)

Concorso, per esami, ad un posto di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di coadiutore in prova (parametro 120) nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Copia integrale del bando di concorso sarà affisso agli albi dell'Istituto stesso situati in:

piazza Lauro de Bosis n. 6 (solo mattina);
piazza Lauro de Bosis n. 16, terzo piano;
via dei Robilant n. 1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, tel. 06/3964650/390616, ore 8,30-13,30.

(1552)

MINISTERO DEL TESORO

Integrazione della graduatoria di merito del concorso a tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1978, registro n. 5 Tesoro, foglio n 54, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1978, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 130, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1978, con il quale il candidato dott. Sergio Corbi è stato escluso dal concorso sopracitato in quanto privo dei requisiti richiesti dalle lettere *g)* ed *l)* dell'art. 3 del bando;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate, la relazione approntata dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' dichiarato idoneo nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Firenze il dott. Brunetto Mancini con punti 30,12 su 100.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1979
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 235

(1525)

OSPEDALE «M. CHIELLO» DI PIAZZA ARMERINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgerissi all'ufficio del personale dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(596/S)

OSPEDALE «SS. GIACOMO E CRISTOFORO» DI MASSA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di cardiochirurgia infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di cardiochirurgia infantile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(520/S)

OSPEDALE OFTALMICO DI TORINO

Concorso a cinque posti di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(526/S)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(530/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(538/S)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(523/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(531/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(532/S)

OSPEDALI DI BRONI E STRADELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale (secondo posto);
due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Broni (Pavia).

(540/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Rossano (Cosenza).

(525/S)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della terza divisione di medicina generale;

un posto di assistente oculista;

un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(528/S)

OSPEDALE «DI VENERE» DI BARI-CARBONARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di neurologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(529/S)

OSPEDALI DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio di Mariano Comense, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Giussano (Milano).

(536/S)

OSPEDALE «CASA ROSSI» DI TRECENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trecenta (Rovigo).

(567/S)

OSPEDALE DI BRESSANONE

Concorso ad un posto di primario tisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario tisiologo riservato ad appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20, e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bressanone (Bolzano).

(537/S)

OSPEDALE «A. CARDARELLI» DI CAMPOBASSO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario pediatra;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto oculista;

un posto di aiuto anatomo-patologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusione;

due posti di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di chirurgia addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(527/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1978, n. **72.**

Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziaro 1978 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 18 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1978, n. **73.**

Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 18 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1978, n. **74.**

Interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 18 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 1.

Contributi regionali per l'esercizio degli autoservizi di trasporto pubblico

Per assicurare l'esercizio degli autoservizi di trasporto pubblico la Regione concede, in via straordinaria, contributi annui di esercizio secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

I contributi di cui al comma precedente sono determinati per linea, sono disposti a favore dei concessionari in relazione alle autolinee in concessione e sono ripartiti secondo i criteri di cui ai successivi articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

A seguito della costituzione dei consorzi di bacino di trasporto previsti dagli articoli 9 e seguenti della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, i contributi di cui al comma precedente vengono erogati in via provvisoria ai consorzi stessi, per le linee di bacino loro assegnate dalla Regione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è conferita a ciascun consorzio la delega prevista dall'art. 11 della citata legge regionale; i consorzi ripartono i contributi regionali loro erogati tra i soggetti gestori dei servizi attenendosi a quanto previsto dal precedente secondo comma.

In conformità a quanto disposto dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10 ed in particolare dagli articoli 5, 6, 7, 17, 18 e 20, i finanziamenti della Regione a favore dei consorzi di bacino vengono stabiliti in sede di approvazione del piano dei trasporti di bacino.

Art. 2.

Determinazione dei contributi

Il contributo di esercizio è determinato per ciascuna linea sulla base di lire centocinquanta per autobus/kilometro autorizzato, elevato a lire duecento per linee di montagna di cui al sesto comma dell'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1978, n. 21.

Il contributo di cui al comma precedente è integrato da una somma corrispondente al valore « T » determinato in misura proporzionale all'anzianità media del servizio del personale dipendente dall'impresa esercente la linea di cui trattasi alla data del 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce e risultante dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Il contributo è inoltre integrato in funzione della velocità commerciale della linea e del rapporto tra introiti da abbonamento e introiti totali della linea stessa secondo la formula di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge.

Limitatamente al 1978 il valore « T » di cui al precedente secondo comma è determinato in lire cinque per ogni autobus/kilometro autorizzato.

A favore delle sole imprese esercenti le autolinee il cui personale cessato dal servizio nel 1977 ha anzianità media superiore a dieci anni, è riconosciuto per il 1978 un ulteriore contributo per ogni autobus/kilometro determinato secondo la tabella *C* allegata alla presente legge.

Art. 3.

Condizioni soggettive per l'assegnazione dei contributi

I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi a favore dei soggetti che:

a) abbiano osservato le disposizioni regionali sui servizi pubblici di linea;

b) abbiano esercitato e proseguano regolarmente la gestione delle linee, salvo che interruzioni di servizi avvengano in conseguenza di revoca, ovvero di rinuncia o cessione accolta o approvata dalla Regione;

c) abbiano presentato domanda di proroga delle concessioni almeno tre mesi prima della scadenza;

d) abbiano presentato domanda di contributo contemporaneamente all'istanza di proroga delle concessioni, con indicazione del disavanzo presunto di esercizio delle singole linee relativamente all'anno cui la proroga si riferisce;

e) abbiano presentato, per nuove concessioni di linee, domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera costitutiva del rapporto di concessione, con contestuale dichiarazione del presunto disavanzo di esercizio di ciascuna linea concessa;

f) abbiano ottenuto, relativamente al contributo per l'esercizio 1978, le anticipazioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 1978, n. 21.

Art. 4.

Esclusione dai contributi

Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge gli autoservizi per i quali gli oneri di trasporto sono direttamente a carico del committente, gli autoservizi di gran turismo, nonchè quelli che già fruiscono di sovvenzioni ordinarie da parte della Regione o dello Stato.

Art. 5.

Anticipazioni e conguagli

I contributi di cui ai precedenti articoli sono determinati dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare rapportando i contributi delle singole linee ai finanziamenti annui, e alle relative rate trimestrali, previsti dalla legislazione regionale.

L'erogazione dei contributi di cui al comma precedente e di quelli previsti al successivo art. 6 è disposta in rate trimestrali anticipate, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

In conformità al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1978, n. 21, il contributo per l'anno 1978 viene erogato al netto delle anticipazioni.

Le integrazioni dei contributi di cui al precedente art. 2, commi secondo e seguenti, destinate ad imprese con meno di quindici dipendenti iscritti al libro matricola per il periodo cui si riferisce il contributo, sono erogate in soluzione unica nello esercizio successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

L'importo globale del contributo non può in ogni caso superare il disavanzo complessivo dell'azienda, risultante dal conto economico della gestione dell'anno cui il contributo si riferisce relativamente a tutti i servizi di trasporto esercitati, ivi compresi quelli effettuati con autobus da noleggio; i contributi erogati in eccedenza a detto disavanzo, ovvero percepiti indebitamente, sono recuperati in via ordinaria sulla successiva erogazione dei contributi regionali.

A tal fine, i beneficiari dei contributi devono presentare alla giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, il bilancio consuntivo, ovvero il conto economico della gestione, corredati di apposito questionario predisposto dalla Regione, nonchè delle informazioni loro richieste in relazione al bilancio stesso.

Art. 6.
Contributi a sostegno di particolari servizi

E' concesso un contributo annuo di esercizio a favore dello ente gestore del servizio di navigazione sulle relazioni Monte Isola-Sale Marasino e Monte Isola-Sulzano, determinato nella misura non superiore all'ottanta per cento del disavanzo d'esercizio dell'anno cui si riferisce il contributo.

All'uopo, l'ente gestore presenta alla giunta regionale il bilancio preventivo debitamente approvato.

Si applica l'ultimo comma del precedente art. 5.

Dal 1° luglio 1978 è concesso un contributo straordinario di esercizio per l'autoservizio viaggiatori di linea Oggiono-Missaglia-Milano gestito dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il contributo è determinato con le medesime modalità stabilite nel precedente art. 2, per una percorrenza annua non superiore a 860 mila kilometri.

Il contributo annuo di esercizio per le funivie di cui al settimo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1978, n. 21, nonchè per la funivia Campodolcino-Alpe Motta, è determinato in misura non superiore all'ottanta per cento del valore medio del disavanzo dei consuntivi di gestione di due anni precedenti a quello cui il contributo si riferisce, ferme restando le modalità di erogazione stabilite dalla medesima legge regionale.

Titolo II
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 7.
Polizia amministrativa

In attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti comunali approvati ai sensi dell'art. 85, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, è svolta anche da impiegati regionali addetti alla vigilanza dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale.

Art. 8.
Sanzioni

Per la violazione del disposto dell'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 43 e fermo il disposto dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo stesso, si applica la sanzione amministrativa di lire cinquemila, se il pagamento avviene in vettura, e da lire ottomila a lire quindicimila negli altri casi.

Per la violazione degli obblighi e dei divieti posti dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Titolo III
SISTEMA INFORMATIVO

Art. 9.
Sistema informativo

La giunta regionale è autorizzata a costituire un sistema di informazione relativo alla struttura e alla gestione del sistema di trasporto disciplinato dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10; a tal fine, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio, per l'approvazione, il relativo progetto.

Ai sensi dell'art. 83 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, i beneficiari dei contributi di cui alla presente legge presentano alla giunta regionale le informazioni appositamente richieste e definite nel progetto di cui al comma precedente.

Le spese per l'attuazione del progetto di cui sopra sono a carico del cap. 132213 iscritto negli stati di previsione della spesa relativi all'esercizio 1978 e seguenti.

Titolo IV
NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 10.
Servizio di navigazione sul lago d'Iseo

In relazione all'accertamento dei costi per la gestione dei servizi di navigazione di linea sul lago d'Iseo, l'autorizzazione di spesa annua corrente di cui all'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1975, n. 102, è incrementata a decorrere dall'anno finanziario 1978 dell'importo di lire 70 milioni.

Art. 11.
Proroga del termine per l'acquisto dei natanti

Il termine per l'esercizio della facoltà della Regione in ordine all'acquisto del materiale natante e delle attrezzature appartenenti al precedente titolare della concessione dei servizi di navigazione di linea sul lago d'Iseo, previsto all'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1975, n. 102, è prorogato al 30 giugno 1979.

Art. 12.
Finanziamento dei contributi ordinari di esercizio

Per la concessione dei contributi agli autoservizi previsti dai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, è autorizzata, per l'anno 1978, in aggiunta alle dotazioni finanziarie di cui all'art. 8 della legge regionale 26 gennaio 1978, n. 21, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.

Al finanziamento della spesa per gli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 13.
Finanziamento delle sovvenzioni

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalle spettanze arretrate conseguenti alle revisioni della misura delle sovvenzioni alle imprese di trasporto, ai sensi delle leggi 2 agosto 1952, n. 1221 e 29 novembre 1971, n. 1080, è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 8.000 milioni, da erogare con le procedure di cui alle predette leggi oppure dalla legge regionale 12 agosto 1978, n. 50.

Al relativo finanziamento si provvede con l'utilizzazione, per altrettanto importo, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1977, n. 56, delle risorse finanziarie risultanti disponibili a seguito dell'applicazione dell'art. 6 della precitata legge e accertate con i decreti del presidente della giunta regionale del 20 febbraio 1978, n. 77 e 13 marzo 1978, n 118 in complessive lire 60.955.588.804.

Art. 14.
Finanziamenti per la delega di funzioni amministrative

All'onere derivante dall'attuazione della legge regionale 9 gennaio 1978, n. 8 si provvede annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 15.
Riduzioni di fondi

In relazione all'attuazione dei consorzi per l'assunzione dei pubblici servizi di trasporto di persone, la spesa autorizzata per l'anno 1978 dall'art. 9 della legge regionale 26 gennaio 1978, n. 21, è ridotta dell'importo di lire 1.500 milioni.

Per quanto previsto dal comma precedente lo stanziamento relativo al cap. 265118, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, è ridotto di lire 1.500 milioni.

Art. 16.
Fondi globali

Al finanziamento dell'onere di lire 1.570 milioni determinato ai sensi dei precedenti articoli 10 e 12 si provvede mediante utilizzazione di altrettanto importo della dotazione del « Fondo glo-

bale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 183102 del bilancio regionale 1978.

In conseguenza della minor spesa di lire 1.500 milioni di cui al precedente art. 15, la dotazione del cap. 281101 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo» è incrementato dell'importo di lire 1.500 milioni.

Art. 17.

Istituzione di nuovi capitoli

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978 sono apportate, in conformità con quanto previsto dai precedenti articoli, le seguenti variazioni:

la dotazione del cap. 166102 «Contributo d'esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori, quota 1978 e integrazione 1977 (legge regionale 6 settembre 1976, n. 43 e 26 gennaio 1978, n. 21)» è incrementata dello importo di lire 1.500 milioni.

la dotazione del cap. 166108 «Spese per la gestione dei servizi di navigazione di linea per trasporto di persone sul lago d'Iseo (legge regionale 20 giugno 1975, n. 102)» è incrementata dell'importo di lire 70 milioni;

nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978 è altresì istituito, al titolo I, sezione VI, rubrica 6ª, categoria III, il cap. 166112, con denominazione «Oneri derivanti dalle spettanze arretrate conseguenti alle revisioni delle sovvenzioni per l'esercizio di tranvie, filovie e utolinee sostitutive (legge 2 agosto 1952, n. 1221 e 29 novembre 1971, n. 1080)» con la dotazione di lire 8.000 milioni.

Art. 18.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 dicembre 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *novembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *dicembre* 1978, *prot.* 21502/13848).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1978, n. 75.

Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 18 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, nel quadro delle finalità statutarie di promozione e sviluppo della cultura, concorre alla diffusione della musica favorendo e sostenendo le iniziative dirette a sviluppare, nell'ambito del proprio territorio, la conoscenza della musica fra i cittadini ed a favorire la loro partecipazione attiva alla vita musicale.

Art. 2.

Contributi

Per le finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi a specifiche iniziative nel campo musicale e della conoscenza della musica, in modo da garantire la più ampia attuazione del pluralismo culturale.

I contributi sono costituiti da finanziamenti annui e non possono essere cumulati con altri finanziamenti della Regione intesi a conseguire scopi identici o similari.

Art. 3.

Soggetti ed iniziative

Possono beneficiare dei contributi regionali, per iniziative che si svolgono nell'ambito della Regione, gli enti locali che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, pongano in essere iniziative musicali; gli istituti di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione musicale; le istituzioni lirico-concertistiche; gli enti e le associazioni promotori di rassegne e festivals musicali; le associazioni culturali che abbiano estensione su tutto il territorio regionale; i complessi strumentali, bandistici e corali.

La Regione riconosce, quali strumenti primari di produzione musicale, il Teatro alla Scala di Milano, l'Ente de I Pomeriggi musicali di Milano e l'Orchestra stabile dell'Angelicum di Milano, e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali.

La Regione riconosce inoltre un particolare valore alle iniziative di catalogazione, conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio musicale, promosse da istituti specializzati e concordate con gli enti locali e la Regione stessa.

Art. 4.

Criteri di priorità

I contributi sono assegnati in via prioritaria: al Teatro alla Scala di Milano, all'Ente de I Pomeriggi musicali di Milano ed all'Orchestra stabile dell'Angelicum di Milano per iniziative prevalentemente rivolte al decentramento musicale nel territorio ed i cui programmi siano stati preventivamente concordati con la Regione entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento, ed ai programmi degli enti locali concordati con la Regione.

I contributi sono inoltre assegnati ai soggetti di cui al primo comma del precedente art. 3, tenuto conto degli indirizzi regionali di programmazione nel settore, per le iniziative volte a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

favorire la diffusione della musica nei comuni, che di norma non siano sedi di attività musicali, avvalendosi anche delle biblioteche e dei centri di servizi culturali;

promuovere iniziative tese alla diffusione della cultura musicale nel mondo della scuola e del lavoro;

favorire ed attuare la ricerca, la sperimentazione e la documentazione in ogni campo di attività musicale e musicale-teatrale, con carattere di interdisciplinarietà, ivi compresa la musica contemporanea, valendosi soprattutto della collaborazione delle biblioteche;

valorizzare e promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio musicale anche mediante iniziative di animazione e di educazione musicale;

attuare progetti polivalenti di spettacolo musicale.

Art. 5.

Domande di contributo

Per fruire dei contributi regionali ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, i soggetti interessati devono fare domanda alla Regione entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento. Copia della domanda deve essere contestualmente trasmessa all'organismo comprensoriale e all'amministrazione provinciale competente per territorio.

Le amministrazioni provinciali entro il 30 novembre, acquisite a tal fine le indicazioni degli organismi comprensoriali interessati, trasmettono alla giunta regionale il proprio parere motivato sulle domande presentate, formulando altresì proposte sull'ordine di priorità delle stesse.

Le domande di contributo devono essere corredate dai documenti relativi alla natura giuridica del soggetto ove questo sia un ente od una associazione musicale privata; da una partico-

dettagliata relazione illustrativa delle attività da svolgersi nell'anno di riferimento; da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti e dalla indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente e dei tempi di realizzazione.

Art. 6.
Piano regionale di intervento

Esperiti gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, la giunta regionale predispone, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio di riferimento, il piano di riparto dei contributi da assegnarsi e lo trasmette al consiglio regionale per la approvazione.

Il consiglio approva il piano di riparto entro i successivi trenta giorni; detta approvazione vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvede agli atti ed alla erogazione dei contributi.

Il settantacinque per cento del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del piano di riparto; la residua parte è erogata sulla base della relazione di cui al successivo art. 7.

Per i complessi strumentali, bandistici e corali, la Regione delega la erogazione dei contributi alle province, sulla base dei criteri concordati con le stesse.

Art. 7.
Utilizzazione dei contributi

La concessione dei contributi comporta per il soggetto percipiente l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione o nel progetto concordato e secondo i tempi previsti, coerentemente con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

I soggetti percipienti sono tenuti, realizzata la iniziativa o scaduto il termine per effettuarla, ad inviare tempestivamente alla giunta regionale una relazione sulla attività svolta.

Sulla base di tale relazione viene corrisposta la residua parre del contributo.

In caso di mancata o parziale attuazione dell'iniziativa, la giunta regionale, con propria delibera, dispone la revoca del contributo ed il recupero totale o parziale, in correlazione con quanto effettivamente realizzato.

Art. 8
Disposizione transitoria: costituzione di un organismo provvisorio consultivo per la musica

La giunta regionale istituisce una consulta per i problemi della musica, chiamandone a far parte rappresentanti delle amministrazioni provinciali e dei comuni capoluogo; esperti dei problemi della musica; rappresentanti delle associazioni e dei sindacati; rappresentanti dei seguenti enti: Teatro alla Scala di Milano, Ente de I Pomeriggi musicali di Milano, Orchestra stabile dell'Angelicum di Milano; RAI, sede di Milano.

La consulta, che adempie a funzioni di assistenza tecnica, opera sotto la responsabilità dell'assessore interessato e non deve svolgere compiti di amministrazione diretta.

I membri dell'organismo di cui al presente articolo prestano la loro partecipazione a titolo gratuito.

Art. 9.
Disposizione transitoria: contributi per le stagioni musicali 1978 e 1979

I contributi erogabili in relazione a quanto programmato per il secondo semestre della stagione musicale 1978 concernono le iniziative dei soggetti previsti all'art. 3 della presente legge, che siano già state realizzate o siano in corso di realizzazione e per le quali sia stata avanzata richiesta di contributo.

Per l'anno 1978 la giunta regionale, in deroga a quanto previsto al precedente art. 6, provvederà con propria deliberazione entro il 31 dicembre 1978 alla determinazione degli importi spettanti ai soggetti interessati ed alla conseguente erogazione.

Per l'anno 1979 i termini previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono così modificati:

le domande di contributo e le proposte di cui agli articoli 4 e 5 devono essere presentate alla Regione e, contestualmente, agli organismi comprensoriali ed alle amministrazioni provinciali entro il 31 marzo 1979;

le amministrazioni provinciali devono trasmettere alla giunta regionale i propri pareri entro il 30 aprile 1979.

Art. 10.
Finanziamento

Per gli interventi relativi al secondo semestre dell'anno finanziario 1978 è autorizzata la spesa di L. 800.000.000.

Per gli anni successivi, agli stanziamenti necessari e alla relativa copertura finanziaria si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Al finanziamento dell'onere derivante dalla spesa autorizzata per il 1978 si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento relativo al cap. 183102 « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione del cap. 183102 « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » è ridotta dell'importo di lire 800 milioni;

al titolo I, sezione 3, rubrica 3, è istituito il cap. 133211 categoria III con la denominazione « Contributi per specifiche iniziative nel campo musicale » e con la dotazione di lire 800 milioni.

Art. 11.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 dicembre 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *novembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 18 *dicembre* 1978, *prot.* 21002/13991).

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1978, n. **76.**

Intervento regionale per anticipare i contributi statali previsti dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore dei progetti F.E.O.G.A. già ammessi ai benefici di cui al regolamento del Consiglio dei Ministri della C.E.E. del 5 febbraio 1964.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 18 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione ai progetti già ammessi dalla C.E.E. ai benefici di cui al regolamento del consiglio dei ministri della Comunità economica europea 5 febbraio 1964, n. 17, anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in attesa del relativo finanziamento da parte dello Stato membro, è autorizzata per l'anno 1979 la concessione, ai sensi dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi in capitale per L. 3.021.086.000 nonchè la concessione di contributi in conto interessi su mutui contratti nei termini della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di impegno di L. 361.880.284.

La Regione è autorizzata a concedere ed erogare dette somme con i criteri, le modalità e nella misura previsti dalla normativa statale vigente in materia.

Art. 2.

Alla erogazione dei contributi in conto capitale e dei contributi in conto interessi di cui al precedente art. 1 provvede il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato, con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

La garanzia fidejussoria prevista dall'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni, è estesa ai mutui contratti, ai sensi della presente legge, da comuni e loro consorzi, comunità montane e amministrazioni provinciali.

Art. 4.

Al finanziamento dell'onere relativo ai contributi previsti dal precedente art. 1 della presente legge, si provvederà con le assegnazioni dello Stato alla Regione, ai sensi dell'art. 66, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

All'iscrizione dei relativi capitoli di entrata e di spesa da istituire ai sensi della presente legge, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1979.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1980 e fino all'esercizio finanziario 1998, saranno altresì istituiti i capitoli di entrata e di uscita relativi alla assegnazione dei contributi in annualità.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 dicembre 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *novembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *dicembre* 1978, *prot.* 22402/13847).

(719)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1978, **n. 73.**

Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 9 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

APERTURE DI CREDITO

Art. 1.

Oggetto

Le norme della presente legge disciplinano la materia delle aperture di credito di cui agli articoli 119, 120 e 121 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

Art. 2.

Apertura di credito

La giunta regionale può autorizzare aperture di credito, sia in conto competenza sia in conto residui, presso la tesoreria regionale a favore di dipendenti che assumano la denominazione di funzionari delegati, per il pagamento delle spese appresso indicate:

a) spese fisse ed indennità non prestabilite in somma certa, indennità di missione e di trasferimento;

b) spese da farsi in occorrenze straordinarie per le quali il pagamento debba essere immediato;

c) spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi regionali;

d) spese da farsi in economia.

Il consiglio regionale può autorizzare la giunta ad effettuare aperture di credito per altre spese, con il rispetto del limite di cui all'art. 3, ultimo comma.

Tale limite può essere superato, con successiva deliberazione, in relazione a effettive esigenze da parte del funzionario delegato.

Art. 3.

Autorizzazione dell'apertura di credito

La deliberazione con la quale la giunta regionale autorizza l'apertura di credito contiene le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto dell'intervento;

b) l'ammontare dell'apertura di credito, l'esercizio finanziario ed il capitolo di bilancio di imputazione;

c) la piazza sulla quale l'apertura di credito deve essere accesa;

d) il dipendente regionale designato quale funzionario delegato per la gestione delle spese per le quali è stata autorizzata l'apertura di credito ed il suo sostituto;

e) la quota massima dell'importo dell'apertura di credito utilizzabile in contanti per il pagamento di spese di minimo ammontare o a carattere urgente.

La deliberazione di cui al comma precedente è tempestivamente comunicata al consiglio regionale, nonchè alla commissione di controllo di cui all'art. 54 dello statuto.

L'importo di ciascuna apertura di credito non può superare la metà dello stanziamento del capitolo di bilancio cui la stessa è imputata.

Art. 4.

Ordini di accreditamento

Le aperture di credito sono disposte a norme dei funzionari delegati mediante ordini di accreditamento presso il tesoriere regionale.

Detti ordini vengono emessi a cura del dipartimento finanze e bilancio con le modalità previste dall'art. 114 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

L'ordine di accreditamento contiene i seguenti elementi:

a) numero del mandato di pagamento;
b) esercizio al quale si riferisce l'ordine;
c) numero del capitolo di bilancio;
d) *imputazione ai residui od alla competenza;*
e) nominativo del funzionario delegato;
f) piazza di pagamento;
g) oggetto della spesa;
h) ammontare dell'accreditamento;
i) estremi della deliberazione di cui al precedente art. 3.

L'istituto che gestisce il servizio di tesoreria apre, al nome di ciascun funzionario delegato, apposito conto corrente fruttifero sul quale sono accreditati i fondi disposti da ciascuna apertura di credito.

Gli ordini di accreditamento riportano, nell'apposito spazio, l'attestazione, resa dal tesoriere regionale, dell'avvenuto accredito della somma sul conto corrente acceso al nome del funzionario delegato. Essi si intendono estinti allorchè la somma dei mandati di pagamento previsti al successivo art. 5, debitamente quietanzati dai beneficiari, coincide con l'importo dell'ordine di accreditamento.

Gli ordini di cui ai commi precedenti impegnano provvisoriamente il bilancio regionale per il loro totale ammontare, e, a fine esercizio, vi fanno imputazione definitiva solo per le somme impegnate a norma di legge, pagate mediante gli ordinativi di pagamento ovvero mediante i buoni di prelevamento previsti al successivo art. 5, o comunque rimaste da pagare.

In sede di chiusura dell'esercizio finanziario in cui è stato emesso l'ordine di accreditamento, ovvero alla presentazione del rendiconto, il tesoriere, su richiesta del dipartimento finanze e bilancio, apporta le modifiche all'ammontare dell'ordine medesimo sulla base delle somme pagate nell'esercizio finanziario.

Ai fini delle operazioni di cui al comma precedente, il funzionario delegato comunica, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, l'ammontare complessivo delle somme pagate.

L'ordine di accreditamento, nei limiti temporali previsti dall'art. 124 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, per la sopravvivenza dell'impegno di spesa che ne ha provocato l'emissione, può essere riproposto nell'esercizio con una nuova numerazione e per la somma rimasta inutilizzata nell'esercizio immediatamente precedente. In tal caso il mandato relativo all'ordine di accreditamento è assunto con le modalità di cui all'art. 115, secondo comma, della citata legge regionale n. 28.

Art. 5.

Impiego delle somme accreditate

Il funzionario delegato, nell'ambito delle somme accreditategli, a seguito di apertura di credito, effettua i pagamenti con prelievi dal conto corrente acceso a suo nome:

a) mediante buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per i pagamenti diretti, nei limiti strettamente necessari alle esigenze di pagamento;

b) mediante ordinativi di pagamento intestati ai creditori, pagabili dal tesoriere regionale ed estinguibili nelle forme previste dall'art. 118, secondo e terzo comma, della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

Gli ordini al tesoriere di pagare le somme al funzionario delegato, nell'ipotesi di cui al precedente punto *a*), ovvero ai creditori nell'ipotesi di cui al precedente punto *b*), sono dati mediante mandati sottoscritti dal funzionario delegato, e da altro dipendente eventualmente all'uopo designato.

I mandati di pagamento contengono:

a) il numero unico progressivo;

b) esercizio cui si riferisce il pagamento;

c) capitolo di bilancio;

d) imputazione alla competenza od ai residui;

e) indicazione del conto di tesoreria;

f) indicazione dell'istituto tesoriere;

g) indicazione del beneficiario o dei beneficiari, nel caso di ordinativi collettivi;

h) causale del pagamento;

i) importo totale netto in lettere e cifre e l'importo lordo con l'indicazione delle eventuali ritenute;

l) la quietanza;

m) luogo e data di emissione.

I pagamenti di cui al primo comma sono registrati a cura del funzionario delegato in apposito giornale-mastro. Le registrazioni dovranno essere cronologiche al fine di riscontrare immediatamente, per ogni pagamento, la disponibilità residua sull'apertura di credito.

Art. 6.

Aumento, integrazione e diminuzione dell'apertura di credito

Con il procedimento previsto agli articoli 3 e 4 della presente legge possono essere disposti aumenti ed integrazioni della originaria apertura di credito in relazione alle effettive esigenze di pagamento da parte del funzionario delegato. In tali ipotesi può essere derogato il limite di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

Con procedimento analogo possono essere altresì disposte diminuzioni dell'apertura di credito.

Art. 7.

Compiti della tesoreria

Le modalità ed i tempi di pagamento dei mandati da parte del tesoriere regionale sono quelli indicati nel capitolato speciale che disciplina il servizio di tesoreria.

Entro il giorno 10 del mese successivo la tesoreria regionale trasmesse al funzionario delegato, con apposita distinta di accompagnamento, i mandati estinti nel mese precedente. La tesoreria regionale trasmette altresì al funzionario delegato, mensilmente copia del suo conto corrente e trimestralmente lo estratto conto scalare con l'indicazione dei numeri degli ordinativi di pagamento estinti nel trimestre.

Gli interessi maturati sul conto corrente acceso al nome del funzionario delegato sono, alla fine di ogni esercizio, versati a cura del tesoriere sul conto unico della Regione.

Titolo II

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI REGIONALI

Art. 8.

Gestione delle spese per il funzionamento degli uffici e per il pagamento di competenze accessorie al personale

Negli uffici statali trasferiti, nel comitato regionale di controllo e sue sezioni decentrate e nel centro direzionale di cui all'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, la gestione delle spese concernenti il funzionamento degli uffici ed il pagamento di competenze accessorie al personale, può essere affidata ad un dipendente regionale, che assume la denominazione di funzionario delegato, mediante accreditamento in suo favore di fondi necessari.

Art. 9.

Funzionari delegati degli uffici statali trasferiti del comitato regionale di controllo e sue sezioni decentrate

I funzionari delegati degli uffici statali trasferiti, del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, nell'ambito delle aperture di credito autorizzate ai sensi dello art. 3 della presente legge, eseguono il pagamento delle seguenti spese:

a) spese di pulizia, postali, telefoniche, telegrafiche, di trasporti; acquisto cancelleria, carta e stampati; gestione mobili, macchine ed attrezzature diverse; spese varie d'ufficio;

b) spese per acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni varie;

c) spese per immobili destinati ad uffici e servizi; canoni di locazione, oneri condominiali, illuminazione, riscaldamento, consumi di gas ed acqua; manutenzione, installazione e gestione di impianti;

d) spese per manutenzione ordinaria e vigilanza dei locali destinati ad uffici e servizi;

e) spese per la gestione dei veicoli: fornitura carburante, manutenzione ordinaria, tassa di circolazione ed oneri vari connessi;

f) spese per imposte, sovraimposte e tasse.

I predetti funzionari delegati possono assumere iniziative relativamente alle spese di cui al primo comma, nei limiti di L. 300.000 per ogni singola fornitura o prestazione, e con l'osservanza della procedura prevista all'art. 7, penultimo comma, della legge regionale 7 aprile 1978, n. 23. Il limite di spesa predetto può essere superato per l'assunzione di spese aventi prezzi amministrati, tariffari, o contrattualmente predeterminati.

Art. 10.

Funzionario delegato del centro direzionale

Le aperture di credito a favore del funzionario delegato, del centro direzionale sono disposte per il pagamento:

a) delle spese conseguenti l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1978, n. 23;

b) di competenze accessorie al personale previste dalle leggi vigenti;

c) delle indennità di missione e rimborso spese di viaggio al presidente ed ai componenti la giunta previste dalla legge regionale 31 gennaio 1972, n. 3, e successive modificazioni.

Il funzionario delegato del centro direzionale è autorizzato ad assumere direttamente iniziative di spesa, disponendone il conseguente pagamento, nell'ambito delle aperture di credito di cui al punto *a*) del precedente comma, discendenti da contratti o aventi prezzi amministrativi o per le quali sia indispensabile l'immediato pagamento.

Art 11.

Fabbisogni di spesa annuali

I funzionari delegati di cui agli articoli 9 e 10, secondo le rispettive competenze, inoltrano al dipartimento finanze e bilancio, per ciascuna delle voci di spesa di cui agli articoli precedenti, entro il 30 ottobre di ogni anno, una richiesta analitica riflettente il presumibile fabbisogno dell'anno successivo.

Il dipartimento finanze e bilancio elabora le richieste anzidette e predispone un « piano generale di ripartizione », corredato delle osservazioni in ordine alla congruità dei singoli fabbisogni e delle relative spese. Il piano stesso viene trasmesso, non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo, alla giunta regionale dal suo componente preposto alla direzione del dipartimento finanze e bilancio che ha verificato la compatibilità delle singole partite di spesa e del fabbisogno complessivo con le disponibilità del bilancio.

Il piano di ripartizione di cui al precedente comma è approvato dalla giunta regionale con la deliberazione prevista all'art. 3 della presente legge. Con tale deliberazione la giunta autorizza l'impegno della spesa sui competenti capitoli di bilancio e l'accreditamento, a favore dei funzionari delegati, delle somme di loro pertinenza.

Per quanto attiene alle modalità di accreditamento e di impiego delle somme accreditate si osservano le disposizioni di cui al titolo I della presente legge.

Titolo III

NORME GENERALI

Art. 12.

Anticipazioni di somme

Il funzionario delegato, nell'ambito delle aperture di credito disposte in suo favore, può anticipare somme al presidente ed ai componenti la giunta ed a dipendenti regionali per la effettuazione di minute spese d'ufficio o altre spese per le quali sia richiesto l'immediato pagamento, nonchè per spese di missione o trasferta che, in relazione alla loro destinazione o durata, comportino gravosi esborsi per gli interessati.

Le somme anticipate sono integralmente recuperate dal funzionario delegato in sede di liquidazione delle relative spese debitamente documentate.

Titolo IV

RENDICONTO DELLE SPESE

Art. 13.

Termini

Entro sessanta giorni dalla scadenza di ciascun semestre, comunque in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito ed ogni qualvolta venga meno per qualsiasi causa la qualità di funzionario delegato, quest'ultimo deve rendere alla giunta regionale, tramite il dipartimento finanze e bilancio, il conto delle spese sostenute, distintamente per ciascun capitolo di bilancio, sia in conto competenze che in conto residui.

Art. 14.

Contenuto dei rendiconti

I rendiconti, compilati su apposito modello approvato dalla giunta regionale, contengono i seguenti elementi:

a) gli estremi dei provvedimenti con cui sono stati autorizzati l'apertura di credito, eventuali aumenti, integrazioni o diminuzioni;

b) gli estremi dei provvedimenti con i quali sono stati disposti gli accreditamenti;

c) l'entità dei fondi amministrati, costituiti dalle somme residuali risultanti dal precedente rendiconto;

d) l'elencazione dei pagamenti effettuati, distinguendo quelli eseguiti mediante buoni di prelevamento da quelli effettuati mediante ordinativi di pagamento;

e) riepilogo generale dal quale risulti il saldo contabile alla data di scadenza del rendiconto.

Ai rendiconti sono allegati i buoni di prelevamento e gli ordinativi di pagamento previsti all'art. 5, estinti e quietanzati nei modi di legge, corredati della relativa documentazione giustificativa.

Art. 15.

Approvazione dei rendiconti e responsabilità

Il dipartimento finanze e bilancio, eseguiti i riscontri ed i controlli di competenza, sottopone i rendiconti all'approvazione della giunta regionale.

Qualora dall'esame degli atti emergano irregolarità nella tenuta dei conti o carenza nella documentazione giustificativa delle spese, lo stesso dipartimento restituisce il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla relativa regolarizzazione entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni.

La giunta regionale provvede all'approvazione dei rendiconti con proprie deliberazioni, dando discarico al funzionario delegato delle somme rendicontate.

Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti.

NORMA FINALE

Art. 16.

Rinvio alla normativa statale. Abrogazione di norme

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 dicembre 1978

LEONE

(La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 ottobre 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 novembre 1978).

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1978, n. **74.**

Provvedimenti per l'esercizio, l'ammodernamento e lo sviluppo di funicolari e funivie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 9 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, al fine di assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio e la migliore funzionalità ed economicità dei servizi, nonchè di favorire la costruzione di nuovi impianti che rispondano ad esigenze territoriali e sociali, può concedere contributi in conto capitale per la costruzione, lo ammodernamento di funicolari e funivie, nella misura massima dell'80 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente possono essere assegnati ad enti, aziende od imprese di diritto privato, che esercíscano o intendano esercire funicolari o funivie, sulla base di progetti e piani finanziari presentati alla Regione dai soggetti richiedenti.

Sono escluse dai contributi della presente legge le sciovie di qualsiasi tipo e le funivie che funzionano nei soli periodi invernale e primaverile, quali impianti di risalita per esclusivo uso sportivo.

La misura del contributo da erogare sarà fissata per ogni singolo impianto tenendo conto dell'importanza territoriale e sociale di esso, delle sue caratteristiche tecniche e del piano finanziario presentato unitamente al progetto.

I contributi saranno concessi con deliberazione del consiglio regionale ed erogati mediante deliberazione della giunta regionale, in una o più rate, previo accertamento della rispondenza dei progetti e delle opere alle approvazioni e prescrizioni della Regione, nonchè della effettiva esecuzione delle commesse e dei lavori.

Art 3.

Per le stesse finalità e con i limiti di cui ai precedenti articoli, agli enti, aziende ed imprese che gestiscono funicolari e funivie che non potessero comunque conseguire l'equilibrio economico della gestione con i soli proventi dell'esercizio, la regione Toscana può concedere sussidi integrativi di esercizio.

La misura del sussidio sarà determinata sulla base delle risultanze del piano finanziario di cui all'articolo seguente, tenuto conto degli accertamenti sulle relative cifre e dell'importanza territoriale e sociale dell'impianto.

Art. 4.

Le domande relative ai sussidi di cui al precedente articolo debbono essere indirizzate al presidente della giunta regionale, entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello a cui il beneficio si riferisce corredate di un piano finanziario predisposto sulla base del tasso ufficiale di sconto e comprendente, all'attivo:

a) l'importo annuo presunto dei prodotti dell'esercizio;

b) gli eventuali sussidi e contributi corrisposti per l'esercizio dagli enti locali o da altri soggetti;

al passivo:

c) l'importo annuo presunto delle spese di esercizio;

d) le quote annue di ammortamento e interessi riconosciute ammissibili;

e) le quote annue che saranno stabilite per il rinnovo dell'impianto.

Tali domande dovranno essere inoltre corredate:

1) dei programmi di esercizio per l'anno in corso e per quello successivo cui sarà riferito il sussidio, con i prospetti degli orari dei servizi effettuati e da effettuare, nella loro eventuale diversa articolazione stagionale;

2) le tariffe in atto e le eventuali variazioni che fossero proposte per l'anno di riferimento del sussidio;

3) una relazione sull'attività dell'impianto nell'ultimo triennio.

I sussidi concessi verranno concessi con deliberazione del consiglio regionale ed erogati con deliberazione della giunta regionale, per rate trimestrali posticipate.

Art. 5.

La giunta regionale, nel concedere l'eventuale sussidio, ha facoltà di disporre modifiche di orari, tariffe e programmi di esercizio degli impianti in oggetto; ferme restando, in ogni caso, le potestà ad essa attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1975, n. 5 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

Gli enti, le aziende e le imprese che nel corso dell'anno riducono il programma di esercizio o modificano le tariffe, senza preventiva autorizzazione della giunta regionale, perdono i sussidi previsti dall'art. 3 della presente legge per tutto l'anno stesso.

Art. 7.

Gli enti, le aziende e le imprese che eserciscono funicolari e funivie hanno obbligo di dare adeguata pubblicità agli orari e tariffe vigenti attenendosi in proposito alle disposizioni impartite dagli uffici regionali competenti, anche per quanto riguarda la tempestiva comunicazione ai fini dell'inserimento nell'orario regionale.

Art. 8.

Gli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni dal 1979 in poi, sia per i contributi di cui all'art. 1, sia per i sussidi di cui all'art. 3, saranno determinati con legge di bilancio.

Art 9.
Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 4, è fissato al 31 dicembre 1978.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 dicembre 1978

LEONE

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il* 24 *ottobre* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *novembre* 1978).

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1978, n. **75.**

Intervento regionale integrativo alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per la costruzione di asili nido (leggi regionali 22 maggio 1974, n. 24, 31 maggio 1975, n. 62 e 30 dicembre 1975, n. 81). Integrazione fondi per revisione prezzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 9 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 800.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione prezzi relativa all'intervento regionale integrativo alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per la costruzione di asili nido di cui alle leggi regionali 22 maggio 1974, n. 24, 31 maggio 1975, n. 62 e 30 dicembre 1975, n. 81.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con i fondi iscritti al cap. 24905 del bilancio del corrente esercizio che viene integrato con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)	800.000.000	800.000.000
In aumento:		
Cap. 24905. — Fondo per intervento regionale integrativo alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per la costruzione di asili nido (leggi regionali 22 maggio 1974, n. 24, 31 maggio 1975, n. 62 e 30 dicembre 1975, n. 81)	800.000.000	800.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 dicembre 1978

LEONE

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il* 24 *ottobre* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *novembre* 1978).

(549)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790550)